

Decreto 12 novembre 2002

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

**Ammissione a cofinanziamento dei comuni ai sensi del D.D. 22 dicembre 2000,
recante: "Finanziamento ai comuni per la realizzazione di politiche radicali ed
interventi integrati per la mobilita' sostenibile nelle aree urbane"**

(GU n. 50 del 1-3-2003)

IL DIRETTORE GENERALE

dell'inquinamento atmosferico
e rischi industriali

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 15 luglio 1986);

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1987);

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, supplemento ordinario);

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale (Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 1997, supplemento ordinario);

Vista la legge del 9 dicembre 1998, n. 426;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997);

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1998, supplemento ordinario n. 96/L);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 2001, recante regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, supplemento ordinario n. 162/L);

Visti i due decreti interministeriali del 20 maggio 1991 recanti rispettivamente criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria e criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 31 maggio 1991);

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998) con cui e' affidato agli enti locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing e di taxi collettivo e di organizzare l'ufficio del mobility manager di area, cui affidare l'incarico di coordinare i piani degli spostamenti casa-lavoro, elaborati dai mobility manager aziendali, e con cui si dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere una quota di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del proprio parco veicolare;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, che recepisce la direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente;

Visto il decreto legislativo n. 60 del 2 aprile 2002 di recepimento della direttiva 1999/30/CE concernente i valori limite della qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE, relativa ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, e l'irrogazione della relativa sanzione, a norma dell'art. 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il protocollo di accordo-quadro del 1 luglio 1999 tra Ministero dell'ambiente e ENEL in tema di qualità ambientale nelle aree urbane, nel quale sono state concordate specifiche funzionali e costruttive degli impianti di ricarica al fine di rimuovere gli ostacoli alla diffusione dei veicoli elettrici causata dalle difformità delle soluzioni tecniche per il collegamento tra i veicoli e le prese di alimentazione per la ricarica delle batterie e per garantire adeguate misure per la sicurezza antinfortunistica;

Considerato che il Ministero dell'ambiente ha promosso l'iniziativa europea "In città senza la mia auto";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2000), con il quale è stato definito un programma di cofinanziamenti a supporto dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", durante le quali nei comuni che hanno aderito è stato interdetto il traffico privato;

Visto il decreto del direttore generale del servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente del 17 febbraio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000) con il quale si è provveduto a definire la procedura per l'attuazione dei cofinanziamenti previsti per gli interventi strutturali nell'ambito della sopraccitata iniziativa;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 29 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000) che ha stabilito le modalità per l'adesione alla prosecuzione della sopraccitata iniziativa;

Considerato che hanno aderito alla prosecuzione dell'iniziativa "Domeniche ecologiche" molti comuni con popolazione inferiore alla soglia di 100.000 abitanti stabilita dall'art. 2 del citato decreto direttoriale del 17 febbraio 2000;

Ritenuto opportuno allargare la possibilità di accedere al cofinanziamento per interventi strutturali a tutti i comuni che abbiano aderito all'iniziativa;

Considerato inoltre che, nell'ambito della predetta iniziativa il Ministero intende promuovere progetti rivolti alla realizzazione di: interventi strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l'attuazione di modelli di mobilità sostenibile; nonché di azioni specifiche, da parte degli enti locali, per migliorare il quadro delle conoscenze relative al traffico veicolare, al fine di misurare i benefici ottenuti e valutare l'efficacia degli interventi e per sperimentare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie per la riduzione delle emissioni dal parco circolante dei veicoli pesanti;

Viste le proposte di attuazione della predetta iniziativa presentate dal direttore generale del servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio;

Considerato che occorre procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi così definiti, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999 di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base per l'anno finanziario 2000;

Visto il decreto del direttore generale della direzione per l'inquinamento e rischi industriali del Ministero dell'ambiente n. 95 del 22 dicembre 2000 "Programmi radicali per la mobilità sostenibile";

Decreta:

Art. 1.
Progetti ammessi

In base al controllo delle condizioni di ricevibilità di cui all'art. 7 del D.D. n. 95 del 22 dicembre 2000 ed a seguito della successiva valutazione dei progetti effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, direzione IAR, che si è avvalsa della verifica delle condizioni di ammissibilità svolta dalla commissione tecnico-scientifica, sono ammessi a cofinanziamento i progetti elencati in allegato A, distinti per aree di intervento.

Art. 2.

Piano operativo di dettaglio

I soggetti beneficiari, che abbiano ottenuto l'ammissione al cofinanziamento dei progetti di cui all'art. 1 devono, a pena di revoca del finanziamento, produrre entro trenta giorni dalla notifica del presente atto un "Programma operativo", come previsto all'art. 10 del D.D. n. 95 del 22 dicembre 2000.

Tale programma dovrà inoltre indicare:

- 1) modalità e tempi di attuazione del progetto;
- 2) documentazione attestante il cofinanziamento del progetto;
- 3) modalità e tempi del monitoraggio dei risultati ottenuti, in funzione degli obiettivi che saranno

indicati nel progetto. I soggetti di cui al primo comma che abbiano ottenuto l'ammissione al cofinanziamento di progetti afferenti a più aree di intervento, oltre a quanto già previsto dal medesimo comma e negli stessi limiti temporali, devono presentare una relazione illustrativa del quadro programmatico nel quale i singoli progetti sono inseriti dimostrando il conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del direttore generale della direzione per l'inquinamento e rischi industriali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 95 del 22 dicembre 2000.

Art. 3.

Economie e ribassi d'asta

Ai fini del trasferimento della quota di cofinanziamento di cui all'art. 9, comma 6, lettera b) del D.D. del 22 dicembre 2000, n. 95, le eventuali economie e ribassi d'asta che dovessero verificarsi in fase di aggiudicazione o realizzazione degli interventi dovranno essere comunicati al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, direzione IAR, e potranno essere utilizzati per azioni di monitoraggio dei risultati ottenuti dalla realizzazione dei progetti.

Con apposito decreto direttoriale saranno definiti modalità, tempi e soggetti responsabili dell'attività predetta.

Art. 4.

Modalità di erogazione del trasferimento

Ai sensi dell'art. 9, comma 6, lettera a) del D.D. del 22 dicembre 2000, n. 95, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasferisce ai soggetti beneficiari di cui all'allegato A, il 50% dell'importo assegnato a titolo di cofinanziamento entro trenta giorni dalla data di ricevimento del programma operativo di cui all'art. 10 dello stesso decreto.

Per la restante quota, di cui all'art. 9, comma 6, lettera b) del D.D. del 22 dicembre 2000, n. 95, si provvederà entro trenta giorni dalla data di ricevimento del rendiconto ai sensi dell'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da presentarsi entro un anno dalla notifica del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3.

Art. 5.

Verifica dell'attuazione del progetto e revoca

I soggetti beneficiari, di cui all'allegato A, sono tenuti a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, direzione IAR, il rendiconto di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario nei termini di cui all'art. 9, comma 6, lettera b) del D.D. 22 dicembre 2000, n. 95, per l'erogazione dell'importo residuo del cofinanziamento fino a concorrenza della spesa sostenuta come risultante dal rendiconto.

Il rendiconto oltre alla documentazione contabile della spesa, dovrà evidenziare i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

Fermo quanto previsto all'art. 9, comma 8 del D.D. del 22 dicembre 2000, n. 95, il finanziamento sarà revocato qualora si accerti il mancato svolgimento del progetto e le somme erogate al soggetto beneficiario saranno dallo stesso restituite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aumentate degli oneri accessori dalla data di erogazione del finanziamento.

Il direttore generale: Agricola

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2002

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 320

[si omette l'allegato]